SCHEMA N. .....NP/20124 DEL PROT. ANNO.....2019	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA DEI MATERIALI DA IMPIEGARE NELLE RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI DELLE CAVE.- MODIFICA LINEE GUIDA APPROVATE CON DD.GG.RR. 141/2008, 141/2010 E 431/2015.- DISCIPLINA DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE DELL'ARDESIA.

DELIBERAZIONE N.	672 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN 26/07/2019 DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 e s.m. e i., recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164";
- la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m., recante: "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", come modificata in ultimo dalla legge regionale 2 agosto 2017 n. 18 "Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)";
- la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 e s.m. e i., recante "Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio";

ATTESO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., la Regione svolge le funzioni relative alla definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
19/07/2019 (Arch. Laura Levi)	26 LUG. 2019

ATTO	**AUTENTICAZIONE COPIE** SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA P. C. C. (Dott.ssa Daniela Vesi)	**CODICE PRATICA** linee
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N. .....NP/20124 DEL PROT. ANNO.....2019	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

RICHIAMATA la D.G.R. 431 del 27 marzo 2015 "Aggiornamento D.G.R. n. 141 del 5 febbraio 2010, recante: "Modifiche alle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse, di cui alla D.G.R. n. 141/2008", con la quale è stato approvato il testo del paragrafo "Progetto di coltivazione e recupero ambientale" dei "Criteri generali vincolanti" della Parte I delle citate "Linee Guida", ed in particolare sono state stabilite le condizioni e prescrizioni per i **materiali da impiegare nei riempimenti dei vuoti di cava** e nel **rimodellamento morfologico del sito** come di seguito riportate:

"In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito utilizzando i materiali di seguito indicati, fatte salve eventuali prescrizioni limitative in sede di autorizzazione o di Valutazione d'Impatto Ambientale:

A. *rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 117/2008;*
B. *materiali da scavo sottoposti a regime di sottoprodotti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
C. *rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non: **[170101]** cemento - **[170102]** mattoni - **[170103]** mattonelle e ceramiche - **[170107]** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce [170106] - **[170904]** Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci [170901] [170902] [170903];*
D. *rifiuti di rocce provenienti da cave autorizzate: **[010408]** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce [010407] - **[010413]** rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce [010407];*
E. *pietrisco tolto d'opera: **[170508]** pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce [170507];*
F. *terre e rocce da scavo: **[170504]** rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, diversi da quelli di cui alla voce [170503];*

a condizione che:

a) *i rifiuti e i materiali da scavo siano compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree da recuperare;*
b) *i rifiuti rispettino le norme tecniche e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per la singola tipologia di rifiuto impiegato e, in particolare, rientrino nelle quantità massime consentite e in subordine all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3;*
c) *il contenuto dei contaminanti dei rifiuti e dei materiali da scavo sia conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella A dell'all. 5 alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ovvero, conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella B dell'all. 5 alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui la previsione dello strumento urbanistico per il sito sia di tipo industriale;*
d) *il contenuto dei metalli e semimetalli nei materiali da scavo, pur eccedendo le concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso, sia risultato geologicamente ed idrogeologicamente compatibile con le condizioni di fondo naturale del sito estrattivo;*
e) *le attività di recupero perseguano le finalità delle presenti Linee Guida e comunque nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del D Lgs. n. 117/2008."*

CONSIDERATO che l'articolo 17 della l.r. 5 agosto 2012, n. 12, come sostituito dall'art.10 della l.r. 2 agosto 2017, n. 18, contiene una disciplina specifica relativa alla definizione dei materiali impiegabili nei riempimenti dei vuoti estrattivi e prevede al comma 3:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 19/07/2019 (Arch. Laura Levi)	Data - IL SEGRETARIO 26 LUG. 2019

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA P	CODICE PRATICA linee
PAGINA : 2		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

"I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all'articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.";

RICHIAMATO l'art. 28, comma 5, della l.r. 12/2012 e s.m. e i., che conferma la validità delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi del previgente art. 24bis della l.r. 12/1979, per la stabilizzazione dei cantieri sotterranei delle cave di ardesia, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i. in tema di rifiuti di estrazione;

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - con parere AE/02/2010 del 21 ottobre 2010 ha concluso i lavori del tavolo tecnico istituito per le problematiche derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 117/2008 sulla gestione dei rifiuti delle attività estrattive ed ha chiarito che rientrano in tale disciplina anche i rifiuti prodotti fuori dal sito estrattivo presso un impianto di trattamento di pertinenza del sito stesso, ovvero presso un impianto a servizio esclusivo del ciclo estrattivo gestito dall'esercente autorizzato all'attività estrattiva o gestito da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'attività estrattiva ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, **al piano di gestione dei rifiuti di estrazione** (art. 5 del D.Lgs 117/2008), agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, al **progetto di sistemazione e recupero ambientale del sito**, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale;

CONSIDERATO che le "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse" sono state emanate con l'obiettivo di:

- condurre lo sfruttamento delle risorse in termini di sostenibilità ambientale, minimizzando l'impatto e garantendo funzionalità, sicurezza e produttività del giacimento;
- prevedere il recupero delle aree oggetto di escavazione mediante opere di riempimento;
- definire in maniera univoca i requisiti specifici di progetto e delineare obiettivi di qualità atti a garantire una conduzione dell'attività in termini di sostenibilità ambientale, anche al fine di rendere più agevole l'attività istruttoria condotta dai competenti uffici regionali;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P.

CODICE PRATICA

linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

ATTESO che nel riempimento dei vuoti di cava, a cielo aperto e in sotterraneo, è necessario adottare tutte le precauzioni atte ad impedire l'inquinamento sia del suolo che delle acque di superficie e sotterranee, come peraltro esplicitamente richiamato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2008 che disciplina l'impiego dei rifiuti di estrazione per tali riempimenti;

CONSIDERATO che risulta necessario individuare le specifiche tipologie di materiali impiegabili per il ripristino ambientale delle cave, individuando al contempo le condizioni a garanzia della tutela dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico, geomorfologico e chimico-fisico di suolo e acqua nonché a garanzia della salute dell'uomo;

ATTESO che:

- il D.P.R. 120/2017 disciplina le procedure di gestione delle terre e rocce da scavo ed in particolare i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.M. 5 febbraio 1998 disciplina il recupero dei rifiuti inerti con particolare riferimento al punto 7.1 e al punto 12.3 specificando le diverse attività autorizzabili, tra cui l'utilizzo diretto per recuperi ambientali, ovvero la produzione di materie prime seconde da destinare anche a recuperi ambientali, nonché le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti;

CONSIDERATO inoltre che la Corte di Giustizia Europea – Sezione IV, con propria sentenza C-147 in data 28 luglio 2016, ha escluso che l'attività di riempimento di una cava con rifiuti diversi da quelli di estrazione sia soggetta alla disciplina generale delle discariche di rifiuti se tale operazione è qualificabile come recupero di rifiuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1623 del 21 dicembre 2012 integrata con deliberazione n.1128 del 10 dicembre 2016, per la quale la modifica dei materiali impiegati per l'abbancamento nei ripristini ambientali della cava, se garantisce pienamente l'esecuzione del programma di coltivazione e la sistemazione ambientale con le medesime geometrie, senza alcuna riduzione dei fattori di sicurezza e di tutela ambientale, costituisce variante non sostanziale al programma di coltivazione autorizzato, assoggettabile a procedura di SCIA ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata l.r. 12/2012 e s.m. e.i.;

CONSIDERATO pertanto che risulta opportuno approvare una nuova disciplina dei materiali da impiegare nelle riqualificazioni delle cave a cielo aperto e nei riempimenti dei vuoti di cava nonché fornire indicazioni agli esercenti delle attività estrattive in merito agli adempimenti connessi all'abbancamento dei materiali finalizzati al ripristino ambientale;

CONSIDERATO peraltro che in tema di rifiuti di estrazione è opportuno fornire agli esercenti dell'attività estrattiva dell'Ardesia opportune indicazioni atte a consentire l'impiego dei residui della lavorazione, prodotti presso i laboratori di taglio, per la stabilizzazione dei vuoti di cava, individuando opportune specifiche tecniche che garantiscano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di effetti negativi per la salute umana;

RITENUTO pertanto di:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P
(Dottssa Angela Cinesi)

CODICE PRATICA
linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

1. modificare il paragrafo "Progetto di coltivazione e recupero ambientale" dei " Criteri generali vincolanti" delle "*Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse*" emanate con propria deliberazione n. 141/2008 e successivamente modificate con le deliberazioni nn. 141/2010 e 431/2015 sostituendo il periodo che inizia con "In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito utilizzando i materiali di seguito indicati....." con il seguente periodo:

"In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito, in coerenza con il comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i. utilizzando i seguenti materiali:

- ***Rifiuti di estrazione** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117;*
- ***Terre e rocce da scavo** classificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m. e i., secondo i criteri e le procedure definiti dal DPR 120/2017;*
- ***Rifiuti inerti*** sottoposti ad *attività di recupero R10 autorizzate in forma semplificata ex art. 214,215, e 216 o in forma ordinaria ex art. 208 del D. Lgs.152/2006;*
- ***Materie end of waste** derivanti da attività di recupero rifiuti conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3;*

I suddetti materiali dovranno essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree oggetto di riempimento, non costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale, e rispettare le condizioni di seguito elencate:

- ✓ ***Rifiuti di estrazione**: siano approvati i relativi Piani di Gestione dei Rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;*
- ✓ ***Terre e rocce da scavo**:*
  - *il contenuto dei contaminanti sia conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della tabella 1, Allegato 5, al Titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, conforme alle CSC di cui alla colonna B della medesima tabella, nel caso in cui la previsione dello strumento urbanistico, che identifica la destinazione d'uso del sito alla conclusione della coltivazione della cava, sia di tipo commerciale o industriale, o ai valori di fondo naturali;*
  - *nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, sugli stessi siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;*
- ✓ ***Rifiuti inerti**: sottoposti ad attività di recupero R10:*
  - *il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;*
  - *il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso;*
  - *siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P_____C_____C_____
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA
linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- ✓ ***Materie end of waste*** *derivanti da attività di recupero rifiuti conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3; ai fini dell'individuazione delle caratteristiche delle materie o rifiuti destinate alle operazioni di ripristino ambientale è di riferimento la Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.*

- *le procedure autorizzative in caso di recupero rifiuti di competenza della Città Metropolitana /Provincia in materia ambientale siano preventive o comunque coordinate con l'approvazione del programma di coltivazione o sue varianti;*
- *sia tenuto in cava apposito registro in cui annotare le tipologie di materiale abbancato, la provenienza ed i relativi quantitativi, fermo restando l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. nei casi ivi previsti;*
- *sia trasmessa alla Regione e alla Città Metropolitana/Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati consuntivi dell'anno precedente del suddetto registro, comprensiva di una dichiarazione dalla quale sia possibile desumere il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti."*

2. stabilire che gli esercenti delle attività estrattive il cui programma di coltivazione e recupero ambientale prevede l'impiego dei materiali come definiti al precedente punto 1, possono proseguire l'attività di abbancamento secondo i profili autorizzati;

3. stabilire che gli esercenti delle attività estrattive che intendono modificare le tipologie di materiale per l'abbancamento o le geometrie dei profili previsti nel programma di coltivazione e ripristino ambientale autorizzato, presentino apposita istanza di variante allo SUAP che:
   - o nel caso in cui garantisca pienamente l'esecuzione del programma di coltivazione e la sistemazione ambientale secondo i profili autorizzati con caratteristiche equivalenti in termini di fattori di sicurezza e di tutela ambientale, è soggetta esclusivamente alle verifiche sotto il profilo del vincolo idrogeologico di competenza comunale;
   - o negli altri casi è oggetto di procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m. e i.;
   - o nel caso di attività di recupero rifiuti presuppone l'acquisizione delle autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana/Provincia;

4. stabilire che i residui di lavorazione del taglio dell'Ardesia rientrino nella disciplina dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i. e conseguentemente possano essere abbancati per la stabilizzazione dei vuoti di cava di Ardesia in sotterraneo, esclusivamente alle seguenti condizioni:
   - i laboratori di trattamento siano a servizio esclusivo del ciclo di estrazione dell'Ardesia estratta da una o più cave del territorio ligure, in modo tale che le caratteristiche litologiche dei residui da taglio risultino compatibili con quelle delle cave ove sarà effettuata la stabilizzazione dei vuoti;
   - la lavorazione dell'Ardesia non impieghi sostanze estranee all'operazione di taglio o nocive per l'ambiente (quali ad esempio sostanze lubrificanti diverse dall'acqua) o che l'eventuale utilizzo di tali sostanze sia preventivamente autorizzato dall'Autorità competente /previa trasmissione della scheda tecnica/di sicurezza della sostanza o del composto che ne individui in maniera inequivocabile la composizione e la classificazione);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Gi...esi)

CODICE PRATICA

linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- i laboratori siano gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva di origine del materiale trattato al laboratorio o da un consorzio di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati al laboratorio;
- i piani di gestione dei rifiuti di estrazione dell'Ardesia riportino l'indicazione dei laboratori presso cui la medesima può essere lavorata e individuino le cave di Ardesia, autorizzate all'abbancamento per la stabilizzazione dei vuoti in sotterraneo, presso cui i relativi residui da taglio potranno essere ubicati;

5. stabilire che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione gli artt. 25 e 26 della l.r. 12/2012 e s. m. e i;

6. demandare al Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive la redazione di un testo aggiornato e coordinato delle richiamate "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse" e trasmetterlo ai soggetti interessati;

SU PROPOSTA dell'Assessore a Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Marco Scajola e dell'Assessore a Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione civile, Difesa del suolo, Giacomo Raul Giampedrone,

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa richiamato:

1. modificare il paragrafo "Progetto di coltivazione e recupero ambientale" dei " Criteri generali vincolanti" delle "*Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse*" emanate con propria deliberazione n. 141/2008 e successivamente modificate con le deliberazioni n. 141/2010 e 431/2015 sostituendo il periodo che inizia con "In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito utilizzando i materiali di seguito indicati....." con il seguente periodo:

   "In particolare, il ripristino ambientale dovrà essere conseguito, in coerenza con il comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i. utilizzando i seguenti materiali:

   - ***Rifiuti di estrazione** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117;*
   - ***Terre e rocce da scavo** classificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., secondo i criteri e le procedure definiti dal DPR 120/2017;*
   - ***Rifiuti inerti** sottoposti ad attività di recupero R10 autorizzate in forma semplificata ex art. 214,215, e 216 o in forma ordinaria ex art. 208 del D. Lgs.152/2006;*
   - ***Materie end of waste** derivanti da attività di recupero rifiuti conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3;*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P_____C_____C_____
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ghiesi)

CODICE PRATICA
linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

I suddetti materiali dovranno essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree oggetto di riempimento, non costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale, e rispettare le condizioni di seguito elencate:

- ✓ ***Rifiuti di estrazione**: siano approvati i relativi Piani di Gestione dei Rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;*

- ✓ ***Terre e rocce da scavo**:*
  - *il contenuto dei contaminanti sia conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della tabella 1, Allegato 5, al Titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ovvero, conforme alle CSC di cui alla colonna B della medesima tabella, nel caso in cui la previsione dello strumento urbanistico, che identifica la destinazione d'uso del sito alla conclusione della coltivazione della cava, sia di tipo commerciale o industriale, o ai valori di fondo naturali;*
  - *nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, sugli stessi siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;*

- ✓ ***Rifiuti inerti**: sottoposti ad attività di recupero R10:*
  - *il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;*
  - *il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso;*
  - *siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;*

- ✓ ***Materie end of waste** derivanti da attività di recupero rifiuti conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3; ai fini dell'individuazione delle caratteristiche delle materie o rifiuti destinate alle operazioni di ripristino ambientale è di riferimento la Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205.*

- *le procedure autorizzative in caso di recupero rifiuti di competenza della Città Metropolitana/Provincia in materia ambientale siano preventive o comunque coordinate con l'approvazione del programma di coltivazione o sue varianti;*

- *sia tenuto in cava apposito registro in cui annotare le tipologie di materiale abbancato, la provenienza ed i relativi quantitativi, fermo restando l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. nei casi ivi previsti;*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO
26 LUG. 2019

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA
linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- *sia trasmessa alla Regione e alla Città Metropolitana/Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati consuntivi dell'anno precedente del suddetto registro, comprensiva di una dichiarazione dalla quale sia possibile desumere il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti."*

2. stabilire che gli esercenti delle attività estrattive il cui programma di coltivazione e recupero ambientale prevede l'impiego dei materiali come definiti al precedente punto 1, possono proseguire l'attività di abbancamento secondo i profili autorizzati;

3. stabilire che gli esercenti delle attività estrattive che intendono modificare le tipologie di materiale per l'abbancamento o le geometrie dei profili previsti nel programma di coltivazione e ripristino ambientale autorizzato, presentino apposita istanza di variante allo SUAP che:
   - o nel caso in cui garantisca pienamente l'esecuzione del programma di coltivazione e la sistemazione ambientale secondo i profili autorizzati con caratteristiche equivalenti in termini di fattori di sicurezza e di tutela ambientale, è soggetta esclusivamente alle verifiche sotto il profilo del vincolo idrogeologico di competenza comunale;
   - o negli altri casi è oggetto di procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m. e i.;
   - o nel caso di attività di recupero rifiuti presuppone l'acquisizione delle autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana/Provincia;

4. stabilire che i residui di lavorazione del taglio dell'Ardesia rientrino nella disciplina dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. 117/2008 e s.m. e i. e conseguentemente possano essere abbancati per la stabilizzazione dei vuoti di cava di Ardesia in sotterraneo, esclusivamente alle seguenti condizioni:
   - i laboratori di trattamento siano a servizio esclusivo del ciclo di estrazione dell'Ardesia estratta da una o più cave del territorio ligure, in modo tale che le caratteristiche litologiche dei residui da taglio risultino compatibili con quelle delle cave ove sarà effettuata la stabilizzazione dei vuoti;
   - la lavorazione dell'Ardesia non impieghi sostanze estranee all'operazione di taglio o nocive per l'ambiente (quali ad esempio sostanze lubrificanti diverse dall'acqua) o che l'eventuale utilizzo di tali sostanze sia preventivamente autorizzato dall'Autorità competente /previa trasmissione della scheda tecnica/di sicurezza della sostanza o del composto che ne individui in maniera inequivocabile la composizione e la classificazione);
   - i laboratori siano gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva di origine del materiale trattato al laboratorio o da un consorzio di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati al laboratorio;
   - i piani di gestione dei rifiuti di estrazione dell'Ardesia riportino l'indicazione dei laboratori presso cui la medesima può essere lavorata e individuino le cave di Ardesia, autorizzate all'abbancamento per la stabilizzazione dei vuoti in sotterraneo presso cui i relativi residui da taglio potranno essere ubicati;

5. stabilire che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione gli artt. 25 e 26 della l.r. 12/2012 e s. m. e i;

6. demandare al Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive la redazione di un testo aggiornato e coordinato delle richiamate "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse" e trasmetterlo ai soggetti interessati.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO
26 LUG. 2019

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P_____
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA
linee

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/20124
DEL PROT. ANNO.....2019

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 19/7/2019

Data - IL DIRIGENTE
22/07/2019
(Dott. Arch. Corinna Artom)

Data - IL DIRIGENTE - Rifiuti -Servizio
(Dott. Andrea Baroni)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE TERRITORIO
22/07/2019
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE
23/07/2019
(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/07/2019
(Arch. Laura Levi)

Data - IL SEGRETARIO
[illegible] 2019

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata si
n. 11 pagine da me singolarmente firmate
E' CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 08/08/2019
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

linee

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE